

Polizia di sicurezza - attività di prevenzione - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma

Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Natura - Conseguenze - Specificazione dei motivi - Necessità - Modalità.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25118 del 12/09/2025 (Rv. 676498 - 01) In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.